



# **Regolamento sull'istituzione del registro per il diritto del minore alla genitorialità condivisa**

Approvato con Delibera Consiglio comunale n. 81 del 12.11.2014

Il Segretario generale  
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Presidente  
Elisabetta Martignoni

## **Indice:**

**Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla genitorialità condivisa**

**Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro**

**Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro**

**Articolo 4 - Cancellazione dal Registro**

**Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune**

**Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

**Articolo 7 - Disposizione finale**

**Articolo 8 - Disposizione transitoria**

## **Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla genitorialità condivisa**

E' istituito presso il Comune di Zola Predosa il registro amministrativo per il diritto del minore alla genitorialità condivisa.

La disciplina comunale del diritto al minore alla genitorialità condivisa ha rilevanza esclusivamente amministrativa.

L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro**

Un minore può essere iscritto al registro alle seguenti condizioni:

- che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori e che questi sia titolare della responsabilità genitoriale;
- che il minore abbia la sua residenza nel Comune di Zola Predosa.

Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

Con l'iscrizione del minore nel registro questi, esclusivamente ai fini amministrativi e per favorire l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori. Le residenze vengono riportate nel registro.

La domanda di iscrizione al registro può essere presentata dai genitori del minore anche disgiuntamente.

Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori il servizio/ufficio competente invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza della richiesta di iscrizione.

Qualsiasi causa ostativa/impedimento all'iscrizione dovrà essere comunicata entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta comunicazione opportunamente documentata.

Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro a tutti gli altri Enti/Istituzioni/Associazioni che interagiscano con la vita del minore.

## **Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro**

Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione di iscrizione al registro del figlio minore.

L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati e riguarderà esclusivamente i dati del soggetto richiedente o di entrambi se richiesto congiuntamente.

## **Articolo 4 - Cancellazione dal Registro**

Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

#### **Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune**

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla natura del registro comunale, al fine di agevolare i contatti fra la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

#### **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla genitorialità condivisa, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli Organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

#### **Articolo 7 – Disposizione finale**

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione dei servizi/uffici competenti alla sua gestione.

#### **Articolo 8 - Disposizione transitoria**

Il presente Regolamento ha natura sperimentale per anni 1 (uno) a decorrere dalla delibera di Giunta di cui al precedente art. 7. Durante tale periodo i servizi/uffici competenti provvederanno a monitorare l'applicazione del presente regolamento, verificare eventuali criticità, proporre modifiche e/o integrazioni.